



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

---

*Assunto il 07/07/2023*

*Numero Registro Dipartimento 413*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9799 DEL 10/07/2023**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**  
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Approvazione dello schema di Accordo-Quadro ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra il Dipartimento Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 354/1999 recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

**VISTO** il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione Civile”*;

**VISTA** la L.R. n. 9 del 24 febbraio 2023 *“Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 recante all’oggetto *“Struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i.”*;

**VISTA** la DGR n. 665/2022 con la quale è stato approvato il *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”* n. 12 pubblicato sul BURC n. 286 del 14 dicembre 2022;

**VISTA** la D.G.R. n.164 del 30/04/2022 con cui la Giunta Regionale ha individuato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 – a conclusione della procedura di cui all’Avviso Pubblico del 22 aprile 2022 - quale Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione Civile” il Dott. Domenico Costarella;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 15 del 30 aprile 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione Civile” al dott. Domenico Costarella;

**VISTO** il D.D.G. n. 5098 del 11.05.2022 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Protezione Civile;

**VISTO** il D.D.G. n. 9399 del 09.07.2023 di conferimento dell’incarico di dirigente del Settore 2 - *“Pianificazione, gestione e superamento dell’emergenza”* all’ing. Antonio Augruso;

**VISTA** la D.G.R. n. 118 del 31/03/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

**VISTA** la L.R. n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;

**VISTA** la L.R. n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025;

**VISTA** la D.G.R. n. 713 del 28/12/22 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/11, n. 118);

**VISTA** la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**VISTO** il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 - *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento all’art. 53;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

**VISTI** gli artt. 56 e 57 del D. lg. 118/2011 e ritenuta la propria competenza;

## **PREMESSO CHE:**

- l'Articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze”*;
- l'Articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici”*;
- l'Articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *“Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile (...), gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile(...)”*;
- l'Articolo 9, comma 3 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 prevede che *“Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e di servizi, apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di livello territoriale di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice, o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice”*;
- l'Articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, espressamente prescrive che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblica attraverso le quali più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti (cfr. Parere 18/07/2013 - Rif. 24/2013):
- l'Accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'Accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;

## **RILEVATO CHE**

- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di seguito INGV, è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 96, ed è un soggetto pubblico;
- l'INGV è struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 1/2018, in quanto svolge il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati, collaborando stabilmente con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) all'attività di monitoraggio e sorveglianza della sismicità, del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea;
- l'INGV ha fra i suoi compiti istituzionali attività di formazione, comunicazione e divulgazione sul rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati,
- il D.P.C.M. n. 4134 del 14 settembre 2012, avente ad oggetto "*Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza*", all'Art. 3, comma 3, prevede che ai Centri di Competenza possa essere riconosciuto, nell'ambito degli Accordi e delle Convenzioni, "*il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività richieste, senza la previsione di alcun utile o ulteriore spesa*".

**CONSIDERATO CHE** la Calabria risulta essere una delle regioni d'Italia più esposta al rischio sismico e quello da tsunami, come peraltro, dimostrato dall'accadimento, nel corso degli ultimi secoli, di alcuni degli eventi riferibili ai due rischi più catastrofici dell'era moderna,

**TENUTO CONTO** che l'Accordo Quadro ha l'obiettivo di realizzare attività di studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico e informativo riguardanti il rischio sismico, vulcanico e da maremoto sul territorio regionale finalizzati alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 3 dello schema di accordo la durata del rapporto con l'INGV risulta essere pari a 5 anni dalla sottoscrizione del medesimo accordo;
- il successivo art. 4 stabilisce che l'INGV realizzerà, nell'ambito del rapporto istituzionale instaurato per effetto del presente Accordo Quadro, le attività di tipo generale elencate nell'Allegato tecnico all'Accordo senza oneri a carico del bilancio regionale, eventuali attività specialistiche che prevedono il rimborso delle spese sostenute da INGV, anch'esse elencate nell'Allegato tecnico, saranno attivate solo in caso di reale necessità dallo scrivente Dipartimento mediante successivo procedimento amministrativo che approverà le specifiche Convenzioni e ne verificherà la copertura finanziaria;

**RITENUTO, quindi,** di dover procedere all'approvazione dello schema di Accordo tra il Dipartimento regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, redatto ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, e avente per oggetto lo sviluppo di attività congiunte sia di tipo tecnico-scientifico che informativo relative al rischio sismico e rischio tsunami in Calabria, allegato al presente atto;

**PRESO ATTO** che ricorrono, per quanto in premessa, il comune fine istituzionale tra i due Enti e le condizioni per l'accordo tra enti pubblici ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. 241/1990;

**VISTA** la legge regionale n° 34 del 2002 e s.m.i., ritenuta la propria competenza;

**ATTESTATA,** sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

1. **DI CONFERMARE** quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.

2. **DI APPROVARE** lo schema di Accordo di Programma tra il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria ed l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO CHE** le attività di tipo generale elencate nell'Allegato tecnico all'Accordo saranno realizzate dall'INGV senza oneri a carico del bilancio regionale, eventuali attività specialistiche che prevedono il rimborso delle spese sostenute da INGV, anch'esse elencate nell'Allegato tecnico, saranno attivate solo in caso di reale necessità dallo scrivente Dipartimento mediante successivo procedimento amministrativo che approverà le specifiche Convenzioni e ne verificherà la copertura finanziaria;
4. **DI NOTIFICARE** il presente decreto all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
5. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge;
6. **DI PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle altre pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul Sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento  
**Michele Folino Gallo**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**ANTONIO AUGRUSO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**Domenico Costarella**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 413 del 07/07/2023*

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE**  
**SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

**OGGETTO** Approvazione dello schema di Accordo-Quadro ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra il Dipartimento Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 10/07/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)



**ACCORDO-QUADRO**  
TRA  
**II DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA  
REGIONE CALABRIA**  
E  
**L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E  
VULCANOLOGIA (INGV)**

PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO E INFORMATIVO NELLE  
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE  
RIVOLTE AL RISCHIO SISMICO, VULCANICO E DA MAREMOTO.

# ACCORDO - QUADRO

## TRA

La Regione Calabria – DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, C.F./P.IVA n° 02205340793, in persona del \_\_\_\_\_, in qualità di Dirigente Generale, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, di seguito indicato come Dipartimento;

## E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in \_\_\_\_\_, P.IVA e C.F. 00308780345, nella persona del Presidente, \_\_\_\_\_i, autorizzato alla stipula del presente accordo, di seguito indicato come INGV;

Nel seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

## PREMESSO CHE

- l'Articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *"Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze"*;
- l'Articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *"Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici"*;
- l'Articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che *"Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile (...), gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile (...)"*;
- 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, espressamente prescrive che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso le quali più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti (cfr. Parere 18/07/2013 - Rif. 24/2013):
  1. l'Accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
  2. alla base dell'Accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
  3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

4. il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;

- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 96, ed è un soggetto pubblico;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 1/2018, in quanto svolge il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati, collaborando stabilmente con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) all'attività di monitoraggio e sorveglianza della sismicità, del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fra i suoi compiti istituzionali attività di formazione, comunicazione e divulgazione sul rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;
- il DPCM n. 4134 del 14 settembre 2012, avente ad oggetto "Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza", all'Art. 3, comma 3, prevede che ai Centri di Competenza possa essere riconosciuto, nell'ambito degli Accordi e delle Convenzioni, *"il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività richieste, senza la previsione di alcun utile o ulteriore spesa"*.

### **CONSIDERATO**

- che il Dipartimento, anche ai sensi della Legge regionale n. 4 del 1997, deve svolgere attività di previsione e prevenzione, anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al monitoraggio, alla sorveglianza, alla preallerta e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'Art. 2 comma 1 lettera c) stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati per quanto concerne il rischio sismico, vulcanico e da maremoto;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La premessa è parte integrante del presente Accordo-Quadro

#### **Art. 1 (OGGETTO)**

L'INGV viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del presente Accordo-Quadro, il Centro di competenza per la realizzazione di attività di studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico e

informativo riguardanti il rischio sismico, vulcanico e da maremoto sul territorio regionale ai fini di protezione civile.

Il Dipartimento e l'INGV, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, si impegnano e concordano con il presente Accordo-Quadro di operare per avviare un rapporto di cooperazione finalizzato all'attuazione di un programma per le suindicate attività dettagliatamente riportate nell'Allegato Tecnico, anche sulla base di specifiche Convenzioni con l'Istituto attivate nell'ambito delle eventuali disponibilità del bilancio, di cui al successivo articolo 4, fermo restando che il presente Accordo Quadro non comporta di per sé alcun onere a carico della Regione Calabria.

### **Art. 2 (FINALITÀ)**

Il presente Accordo-Quadro ha come obiettivo il miglioramento delle capacità operative tecniche del Dipartimento al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini nel campo del rischio sismico, vulcanico e da maremoto.

È comune interesse delle Parti, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali, attuare una serie di interventi, attività e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare, relativamente al rischio sismico, vulcanico e da maremoto, il più efficace ed efficiente concorso alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di crisi, emergenza e superamento della stessa.

### **Art. 3 (DURATA DELL'ACCORDO-QUADRO E RECESSO)**

Il presente Accordo-Quadro ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti entro trenta giorni dalla scadenza. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo-Quadro dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

Il Dipartimento può risolvere il presente Accordo-Quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, previa regolazione degli eventuali rapporti insorgenti da convenzioni attivate ai sensi di cui al successivo articolo 4.

L'INGV può risolvere il presente Accordo-Quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni.

### **Art. 4 (ESECUZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO)**

L'INGV realizzerà, nell'ambito del rapporto istituzionale instaurato per effetto del presente Accordo Quadro, le attività programmate sulla base di linee concordate con il Dipartimento i funzione delle attività di tipo generale o di quelle previste nelle singole Convenzioni attivabili eventualmente dal medesimo Dipartimento sulla base delle proprie esigenze e di eventuali emergenze sul proprio territorio, nonché in rapporto alle disponibilità di bilancio.

L'INGV potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento delle attività previste, le cui modalità di attuazione saranno regolate dalle specifiche Convenzioni eventualmente attivate.

Le attività istituzionali e quelle relative alle Convenzioni eventualmente attivabili, sono riportate dettagliatamente nell'Allegato Tecnico.

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo-Quadro e nell'Allegato Tecnico che ne è parte integrante.

## **Art. 5 (RESPONSABILI TECNICO-SCIENTIFICI E COMITATO TECNICO)**

Il Dipartimento e l'INGV, con propri atti, individuano i responsabili tecnico-scientifici del presente Accordo-Quadro (uno per ciascuna Parte). Ai responsabili tecnico-scientifici spetterà il compito di verificare, in accordo con il Direttore del Dipartimento, che le attività siano state portate a termine nei modi e nei tempi stabiliti.

I responsabili di cui al precedente Comma, unitamente a due esperti (uno per ciascuna Parte), compongono il Comitato Tecnico al quale spetta l'elaborazione operativa delle attività di tipo generale e delle eventuali Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 4.

L'individuazione dei responsabili tecnico-scientifici e degli esperti di cui ai precedenti Commi, dovrà avvenire, da parte dell'INGV e del Dipartimento, entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo-Quadro.

Nel caso di attivazione di specifiche Convenzioni, l'INGV e il Dipartimento si riservano la possibilità di designare, ciascuno per la sua parte, un ulteriore referente tecnico-scientifico, esperto della tematica oggetto della medesima Convenzione.

Ai membri del Comitato Tecnico non è riconosciuto alcun compenso. Le riunioni del Comitato saranno convocate dal Direttore del Dipartimento, di norma, con cadenza trimestrale.

Alla scadenza di ciascuna annualità, il Comitato Tecnico provvede alla verifica dell'attività svolta e redige uno specifico documento di valutazione congiunta, da presentare al Direttore del Dipartimento, sul livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte in merito alle procedure e alle modalità attuative delle attività in essere o da effettuare.

## **Art. 6 (RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELL'ISTITUTO)**

L'INGV è tenuto ad assolvere i compiti definiti nell'Accordo-Quadro rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto è tenuto a informare per iscritto il Dipartimento delle cause che hanno impedito di adempiere quanto concordato. Le Parti concorderanno congiuntamente una eventuale nuova tempistica.

L'INGV si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per l'intero periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comitato Tecnico di cui all'Art. 5 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.

## **Art. 7 (REGOLE DI COMPORTAMENTO)**

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

### **Art. 8 (RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA)**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo-Quadro, la sede dell'altra Parte.

### **Art. 9 (RISERVATEZZA)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo-Quadro, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

In particolare, l'INGV si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'Agenzia.

### **Art. 10 (TRATTAMENTO DEI DATI)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo-Quadro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR.

### **Art. 11 (UTILIZZAZIONE E PROPRIETÀ DEI DATI)**

Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente Accordo-Quadro, avendo cura di citarlo sempre.

Fermi restando i compiti e le funzioni assegnate dalla legge all'INGV, e in particolare gli obblighi derivanti dagli accordi con il Dipartimento della Protezione Civile, le indicazioni, gli avvisi e le segnalazioni pubbliche, di qualsiasi genere (bollettini, comunicati stampa, ecc.), relativi alle attività regolamentate dal presente atto, divulgati sia a mezzo pubbliche affissioni, sia per mezzo degli organi di informazione, scritta e radio-teletrasmessa, dovranno essere reciprocamente comunicati e dovranno esplicitamente menzionare entrambe le Amministrazioni di provenienza.

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è del Dipartimento che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

### **Art. 12 (USO DELLE LINEE DI TRASMISSIONE DATI)**

L'INGV, con la stipula del presente atto, resta esonerato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta derivante dall'utilizzo delle linee interessate per la trasmissione dei dati del Dipartimento.

### **Art. 13 (CONTROVERSIE)**

Il presente Accordo-Quadro è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo-Quadro verranno in prima istanza definite in seno al Comitato Tecnico di cui al precedente art. 5. Qualora non fosse possibile, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro.

#### **Art. 14 (ATTIVITÀ NEGOZIALE)**

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo-Quadro è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

#### **Art. 15 (REGISTRAZIONE)**

Il presente Accordo-Quadro, redatto in duplice originale, secondo quanto previsto da normative regionali è soggetto a registrazione; le spese sono a carico dell'INGV.

#### **Art. 16 (FIRMA DIGITALE)**

Il presente Accordo-Quadro viene firmato dalle Parti in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale

Per il Dipartimento regionale di per l'INGV

Protezione Civile Il Presidente pro-tempore

## ALLEGATO TECNICO

AMBITI DI ATTIVITÀ NELL'ACCORDO-QUADRO A VALENZA QUINQUENNALE TRA IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO E INFORMATIVO NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE RIVOLTE AL RISCHIO SISMICO, VULCANICO E DA MAREMOTO

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo-Quadro si intendono **attività di tipo generale e senza oneri finanziari a carico della Regione** le seguenti attività:

a) Invio in tempo reale delle localizzazioni e magnitudo – automatiche e riviste - degli eventi che ricadono nell'area di interesse (*delimitata dalle coordinate 15.0 - 18.0 Longitudine Est; 37.5 - 40.2 Latitudine Nord*), caratterizzati da una magnitudo maggiore o uguale a 2.5 o comunque segnalati al Dipartimento della Protezione Civile secondo le modalità riportate nella **Nota 1**. Le comunicazioni relative alla localizzazione sono poste in essere nel rispetto delle modalità di allertamento stabilite nella convenzione in atto tra l'INGV e il Dipartimento della Protezione Civile.

b) Il sito web [terremoti.ingv.it](http://terremoti.ingv.it) fornisce in tempo quasi reale le informazioni su tutti gli eventi localizzati dalla Sala Operativa INGV di Roma. Pertanto la Sala Operativa Regionale potrà verificare quanto ricevuto attraverso la messaggistica definita al punto a) consultando il sito.

c) Invio delle relazioni del Funzionario sismico INGV contenenti l'interpretazione e l'analisi, eventualmente corredati da riferimenti storici, (*come epicentro, stima del risentimento degli effetti*), in occasione di eventi sismici con magnitudo pari o maggiore di 4.0; tali comunicati saranno inviati alla Sala Operativa Regionale e al Responsabile Scientifico del Dipartimento.

d) Seminari condotti da personale di una delle due Parti su materie specifiche riguardanti l'Accordo-Quadro sia di tipo generale sia su quelle attivabili tramite Convenzione;

e) Formazione degli operatori della Protezione Civile della Regione, in particolare della Sala Operativa Regionale e del Centro Funzionale Regionale, al fine di assicurare la corretta lettura e interpretazione dei dati e dei comunicati relativi a eventi sismici accaduti e/o maremoti (*punti a, b, c delle attività di tipo generale*).

f) Consulenza alla Regione e agli Enti locali in materia di prevenzione dal rischio maremoto, incluse le attività del Programma Tsunami ready, avviate nel 2020 nel comune pilota di Palmi (RC) e estendibili ad altre realtà regionali.

---

**Nota 1** - La comunicazione relativa alla localizzazione e alla magnitudo dei terremoti viene effettuata, nel più breve tempo possibile, ai recapiti telefonici e telematici che sono stati già comunicati dall'Agenzia, attraverso: l'invio di un SMS al Direttore dell'Agenzia, al Responsabile Tecnico-Scientifico dell'Accordo-Quadro, al collaboratore in servizio di pronta reperibilità, ai Dirigenti delle Aree di Protezione Civile, ai membri Regionali del Comitato Tecnico e al server del Sistema della Messaggistica integrata. Contemporaneo invio della comunicazione dell'evento all'indirizzo di posta elettronica del Centro Funzionale Regionale e della Sala Operativa Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo-Quadro si intendono **attività da svolgere tramite Convenzioni specialistiche con oneri finanziari** a carico della Regione le seguenti:

- a) Supporto all'Agenzia per campagne d'informazione sul rischio sismico, vulcanico e da maremoto, congiuntamente al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e ad altri Enti, rivolte al mondo della scuola e, più in generale, alla società civile, in aree interessate da sequenze sismiche rilevanti o a elevata pericolosità sismica, al fine di far crescere la cultura di protezione civile e aumentare le azioni di prevenzione.
- b) Progettazione, realizzazione o aggiornamento di materiali informativi su zone soggette a rischio sismico, vulcanico e da maremoto di interesse regionale, incluse le spese di stampa.
- c) Attività volte al miglioramento del monitoraggio della sismicità del territorio regionale attraverso l'integrazione dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio permanenti di INGV, DPC e UNICAL.
- d) Supporto al Dipartimento Regionale nell'attività di gestione dell'emergenza anche mediante strumentazione geofisica temporanea, da installare in area interessata da una sequenza sismica, finalizzata al miglioramento della comprensione dei processi in atto. Anche questa è svolta in Calabria dall'INGV in collaborazione con UNICAL Laboratorio di Sismologia.
- e) Attività e studi per il miglioramento delle conoscenze delle faglie attive, di eventi sismici storici che hanno interessato il territorio regionale, e di effetti cosismici che possono gravare nell'area a seguito di evento sismico.
- f) Attività e studi per il miglioramento delle conoscenze della sismicità del territorio regionale.
- g) Attività e studi per la valutazione e analisi di variazioni di pericolosità sismica per cause antropogeniche.
- h) Collaborazione con il Dipartimento, anche congiuntamente ad altri Enti e strutture organizzative, nell'ambito delle attività tecniche di prima fase del Nucleo di Valutazione Regionale (di seguito NVR), per l'esecuzione del rilievo speditivo del danno in emergenza e per la redazione delle conseguenti relazioni finalizzate anche all'assegnazione speditiva di intensità macrosismiche risentite negli insediamenti dei comuni colpiti.
- i) Addestramento dei tecnici della Regione facenti parte del NVR finalizzato all'esecuzione del rilievo macrosismico e rilievo speditivo del danno in emergenza di cui al punto precedente.
- j) Valutazione della pericolosità da maremoto a scala regionale e/o in siti di particolare interesse per la Regione (es. porti, aree industriali, infrastrutture, insediamenti turistici, ecc.).
- k) Programmi specifici di formazione ed informazione sul rischio maremoto, incluse eventuali attività onerose legate al programma Tsunami Ready